

SEMINARIO

“Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali”

“Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 comma 8”

DIRETTIVA 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurare l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediare per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
- b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.


3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

I controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

L'articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che il datore di lavoro, fermo restando quanto disposto al comma 4 (*installazione ed utilizzo in conformità alle istruzioni d'uso; idonea manutenzione; misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza; tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto*), provveda ad assicurare i controlli necessari al mantenimento nel tempo del buono stato di conservazione e dell'efficienza delle attrezzature di lavoro attenendosi alle indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza di queste, alle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida.



(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

Panorama legislativo di riferimento

D.Lgs. 17/2010 (Recepimento Direttiva 2006/42/CE)

ART. 3

(Immissione sul mercato e messa in servizio)

...

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

...

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

Allegato I RES 1.7.4 Istruzioni - Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella lingua

RES 1.7.4.1. Principi generali di redazione - ...

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;



**Apparecchi di sollevamento
Gru caricatori**

UNI EN 12999

Il manuale deve includere tutti i controlli pre-avviamento e post-funzionamento che devono essere effettuati prima della messa in opera per il lavoro, prima del funzionamento e della messa a riposo della macchina dopo il suo utilizzo.

Manuale di manutenzione
Programmazione dei controlli e degli interventi di manutenzione

I controlli in fase d'installazione sugli apparecchi di sollevamento materiali

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

Per gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso i controlli in fase di installazione debbano ritenersi comunque già soddisfatti trattandosi di macchine già in servizio,

Per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile controlli in fase di installazione si ritengono non pertinenti, dal momento che per tale tipologia non è prevista una fase di installazione.



I controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali durante il loro utilizzo



Gli apparecchi di sollevamento materiali sono attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e devono quindi essere sottoposti:

1. AD INTERVENTI DI CONTROLLO PERIODICI (frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, norme di buona tecnica, codici di buona prassi);

TIPOLOGIA DI CONTROLLO [ISO 9927:2013 e ISO 12482-1]

Ispezione Giornaliera:

ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall'imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un'ispezione visiva o in test funzionali.

Ispezione Frequente:

ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell'attrezzatura e dell'ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività).

Ispezione Periodica:

ispezione condotta sulla base dell'ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell'attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività).

I controlli sugli apparecchi di sollevamento materiali durante il loro utilizzo



AD INTERVENTI DI CONTROLLO STRAORDINARI

Ispezione Eccezionale: ispezione condotta a seguito di eventi eccezionali (condizioni ambientali estreme, terremoti, utilizzo in condizioni di sovraccarico, collisione con altre strutture), che risulta abbiano provocato danni alla gru, riparazioni a seguito di danneggiamenti o modifiche (della portata, della struttura portante o dei suoi componenti, del sistema di comando, ...). Tale ispezione è volta a garantire che non si verifichino scostamenti dalle condizioni di sicurezza della gru. Tale controllo dovrebbe essere condotto da un ispettore di gru

Verifica Speciale: indagine approfondita volta a valutare la vita residua dell'attrezzatura, condotta da persona competente/ingegnere esperto:

- almeno dopo 10 anni dalla data di fabbricazione per gru a torre, gru mobili e gru cariatrici, oppure
- almeno dopo 20 anni dalla data di fabbricazione per le altre tipologie di apparecchi di sollevamento, oppure
- nei casi in cui si riveli un aumento della frequenza di malfunzionamenti della gru e dall'ispezione periodica risulti un significativo deterioramento della macchina, oppure
- nel caso in cui il datore di lavoro acquisti una gru usata per la quale non risulta possibile stabilire il precedente regime di utilizzo (in tal caso tale controllo dovrà essere condotto al massimo entro 12 mesi dalla messa in servizio)

NOTA: questa verifica deve essere obbligatoriamente eseguita dopo 20 anni dalla messa in servizio, in base a quanto previsto al punto 3.2.3 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011, che richiede per gru mobili e trasferibili l'effettuazione di un'indagine supplementare che, oltre alla vita residua dell'attrezzatura, individui anche eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nel corso dell'utilizzo dell'attrezzatura.

Obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 71 commi 9 e 10



I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)



Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)



Guida ai i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali

INAIL

Considerati tali obblighi per il datore di lavoro e la difficoltà, per tutte le macchine per le quali non risulta disponibile il manuale d'uso (*perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante dell'attrezzatura non è in grado di fornirne copia*), di reperire le indicazioni necessarie a condurre tali controlli, l'INAIL, con il supporto di associazioni di categoria ed altre istituzioni, sta predisponendo una guida all'applicazione delle norme tecniche pertinenti e/o di buone prassi che definisce gli interventi da intraprendere sugli apparecchi di sollevamento, specificando la tipologia dei controlli e i requisiti competenti.



Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome



LADDOVE IL MANUALE DEL FABBRICANTE RISULTI DISPONIBILE O COMUNQUE REPERIBILE, LE INDICAZIONI IN ESSO CONTENUTE COSTITUISCONO IL RIFERIMENTO PER IL DATORE DI LAVORO

Grazie per l'attenzione

Ing. Luigi Monica

l.monica@inail.it

www.inail.it

office +390697892518

fax +390697892590